

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 23 MARZO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la nota dell’Avvocatura dell’Ente del 19 marzo 2021, concernente la proposta di definizione transattiva del contenzioso giudiziario in essere tra l’ACI e la Curatela fallimentare della Società A.S. Trading di Giuseppe Albanese & Co. s.a.s.; preso atto, al riguardo, che in data 22 settembre 2014 il Tribunale Civile di Palmi, con sentenza n. 732/14, ha condannato l’ACI al pagamento della somma di €. 11.400, oltre spese di lite ed interessi legali dal 28 febbraio 2011 al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati alla citata Curatela fallimentare, ritenendo sussistente in capo all’Ente la responsabilità per la mancata trascrizione nel pubblico registro automobilistico della sentenza dichiarativa del fallimento, omissione che ha reso inopponibile ai terzi acquirenti il fallimento stesso, determinando la sottrazione di un veicolo di proprietà della Società dalla massa attiva fallimentare, a seguito di successivi passaggi di proprietà del veicolo stesso; preso atto, altresì, che l’Ente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado e che il relativo giudizio è allo stato pendente innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria; tenuto conto che la Curatrice fallimentare, a ciò autorizzata dal Giudice delegato al fallimento, ha proposto all’Ente di transigere la lite, rinunciando alla condanna portata dalla sentenza appellata, a fronte del pagamento da parte dell’ACI della somma complessiva di €. 6.500; vista la nota del 10 marzo 2021, con la quale l’Avv. Pasquale Melissari, professionista esterno che ha curato la difesa dell’Ente in primo e in secondo grado, nell’evidenziare l’aumento degli oneri per spese legali a carico dell’ACI in caso di soccombenza anche in secondo grado, ha reso parere favorevole alla transazione in parola, in considerazione del rischio di rigetto dell’appello; tenuto conto che l’Avvocatura dell’Ente, con la richiamata nota del 19 marzo 2021, ha a sua volta formulato proposta di definizione transattiva della lite alle condizioni autorizzate dal Giudice delegato al fallimento, ritenendo la stessa conveniente per l’Ente alla luce delle valutazioni svolte dal predetto Legale ed in considerazione dell’alea insita nel giudizio e del consistente risparmio di spesa che si determinerebbe rispetto alla somma liquidata dalla sentenza di primo grado; considerata l’esigenza di non esporre l’Ente, nell’ipotesi di soccombenza anche in sede di appello, al pagamento, oltre che del risarcimento del danno, anche delle spese legali a favore delle parti convenute e delle spese riferite alla difesa dell’ACI; ravvisata l’opportunità di accogliere la predetta proposta di composizione transattiva della vertenza nei termini di cui sopra, in considerazione della rappresentata alea del giudizio e tenuto conto che l’importo oggetto della proposta stessa risulta di gran lunga inferiore a quello a cui l’Ente dovrebbe far fronte in caso di rigetto dell’appello; ritenuto nel contempo di disporre accertamenti interni al riguardo, al fine di

verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo a dipendenti dell'Ente in merito alla mancata trascrizione; **autorizza** la composizione transattiva del contenzioso giudiziario di cui in premessa tra l'ACI e la Curatela fallimentare A.S. Trading di Giuseppe Albanese & Co. s.a.s, con riconoscimento alla stessa dell'importo complessivo di €. 6.500, a definizione della controversia, previa espressa e formale rinuncia da parte della Curatela medesima agli atti ed al giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, nonché a qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti dell'ACI; **conferisce mandato** all'Avv. Pasquale Melissari, professionista esterno incaricato di tutelare gli interessi dell'Ente nel richiamato contenzioso, per la sottoscrizione dell'accordo transattivo nei termini di cui sopra. La relativa spesa, pari a complessivi €.6.500, trova copertura nel conto di costo 410726002 del budget di gestione assegnato alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale per l'esercizio 2021. **Conferisce mandato** al Presidente per lo svolgimento, per il tramite delle competenti strutture dell'Ente, degli accertamenti interni di cui in premessa.”.